

COMUNICAZIONI**Missioni valevoli nella seduta
del 9 maggio 2000.**

Angelini, Bordon, Brancati, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Gnaga, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Melandri, Melograni, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pozza Tasca, Salvati, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Angelini, Bordon, Brancati, Brugger, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, Carli, Corleone, D'Amico, Danese, De Piccoli, Detomas, Di Nardo, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gambale, Labate, Ladu, Li Calzi, Maccanico, Maggi, Malgieri, Manzione, Mattarella, Melandri, Melograni, Micheli, Morgando, Nesi, Nocera, Ostillio, Pagano, Pecoraro Scanio, Petrini, Pozza Tasca, Rivera, Salvati, Schietroma, Sica, Solaroli, Armando Veneto, Visco, Vita, Zeller.

Annunzio di proposte di legge.

In data 8 maggio 2000 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa del deputato:

LEMBO: « Modifiche alla legge 3 marzo 1951, n. 178, in materia di nomina del cancelliere e dei membri dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana” » (6966);

LEMBO: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1952, n. 458, in materia di concessione delle onorificenze dell'Ordine “Al merito della Repubblica italiana” e delle relative inseigne » (6967).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni in sede referente:

Commissione II (Giustizia):

FONGARO ed altri: « Attribuzione delle controversie in materia di contributi di bonifica alla magistratura ordinaria in base alla competenza per valore » (6928) *Parere delle Commissioni I e XIII;*

Commissione VII (Cultura):

« Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali » (6946) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.*

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissione in sede referente.

La II Commissione permanente (Giustizia) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla VI Commissione permanente (Finanze) in sede referente, siano trasferite alla sua competenza primaria:

BENVENUTO ed altri: « Disciplina del trust » (già articoli 1, comma 1, lettere *b*) e *c*) e articolo 9, della proposta di legge n. 5194, stralciati con deliberazione dell'Assemblea il 16 novembre 1999) (5194-*ter*);

PAISSAN ed altri: « Norme in materia di trust a favore di soggetti portatori di handicap » (5494);

RABBITO ed altri: « Disciplina del trust » (6547).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene di poter accogliere la richiesta.

Le suddette proposte di legge sono pertanto nuovamente deferite, in sede referente, alla competenza della II Commissione (Giustizia), con i pareri delle sottoindicate Commissioni:

n. 5194-*ter*: I, III e VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*);

n. 5494: I, III, V, VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*) e XII;

n. 6547: I, III, V e VI (*ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento*), X e XII.

**Richiesta ministeriale
di parere parlamentare.**

Il ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 20 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale, recante la tabella delle istituzioni culturali ammesse al contributo annuale dello Stato per il triennio 2000-2002.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 maggio 2000.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Entità della presenza militare alleata in Puglia)

A) Interrogazione:

NARDINI. — *Ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

negli ultimi dieci anni la Puglia ha visto crescere vertiginosamente la presenza militare di Nato, Ueo, Usa e Onu;

dalla Puglia sono partite le operazioni *Shape Guard* di pattugliamento navale in Adriatico per l'embargo Onu contro i beligeranti, e *Deny Flight* di divieto di sorvolo della Bosnia da parte di aerei serbi;

sono state utilizzate ampiamente le basi di Gioia del Colle (Bari) e i porti di Brindisi e Bari;

nonostante l'Italia si dichiari per una soluzione pacifica del conflitto in Kosovo, nonostante siano in corso a Rambouillet i negoziati di pace, la Nato e gli Usa continuano a militarizzare la Puglia: sono stati inviati aerei inglesi e americani, rinforzate le presenze di Tornado italiani nella base di Gioia del Colle;

sono stati rinforzati anche gli aeroporti militari di Gioia del Colle e Amendola (Foggia);

sono state schierate alcune rampe di lancio di missili « Hawk » installate a Punta Contessa (Brindisi), un'area che serve da poligono dell'aeronautica, situata tra il Petrochimico e la nuova centrale di Cerano, un presidio di difesa per obiettivi civili, non essendovene di militari che possano giustificare una tale presenza;

sulle alture di Cisternino è stato installato un sistema radar ultramoderno, Mrcs semovente, che ha la possibilità di scoprire a quote e distanze elevate aerei e missili in arrivo —:

cosa intendano fare per informare la gente che abita in Puglia dei rischi che corre;

cosa intendano fare per evitare che la Puglia diventi, come già lo è, un'unica grande base della Nato;

quando inizierà in Italia la riduzione delle servitù militari;

cosa intendano fare perché la Puglia sia una terra di pace e non una base di attacco per le guerre. (3-03415)

(10 febbraio 1999)

(Sezione 2 - Gestione della Cassa ufficiali e sottufficiali)

B) Interrogazione:

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.* Per sapere — premesso che:

con i regi decreti-legge n. 930 del 22 giugno 1933 e n. 1890 del 27 novembre 1933 venivano istituite la cassa ufficiali e la cassa sottufficiali con il compito di restituire le somme versate negli anni di servizio dal personale militare al termine del servizio;

per gli ufficiali non esiste alcuna specifica in merito alla modalità di cessazione dal servizio (congedo per raggiunti limiti oppure congedo per dimissioni), mentre

per i sottufficiali agli articoli 1 e 7 del regio decreto-legge n. 930 e all'articolo n. 24 del regio decreto-legge n. 1890 era previsto che il premio non poteva essere elargito in caso di congedo per dimissioni;

tali articoli, per i sottufficiali, non sono mai stati applicati in 65 anni, e circa 4 anni fa, in circostanze ancora da chiarire dai vertici militari, la cassa ufficiali, per grossi debiti, fu chiusa ed inglobata nella cassa sottufficiali;

improvvisamente, da circa sei mesi, il Fondo previdenza sottufficiali presso il ministero della difesa non procede alla liquidazione dei premi previsti, solo per quel che riguarda i sottufficiali, giustificando il diniego con un'improvvisa applicazione degli articoli sopracitati;

i sopracitati articoli non sono mai stati applicati e continuano a non essere presi in considerazione per il congedo degli ufficiali, uso e consuetudine sono regolarizzati dalla giurisprudenza attuale che distingue le dimissioni dal collocamento in pensione -:

se intenda chiedere chiarimenti al capo di stato maggiore dell'esercito in merito al « fallimento » della cassa ufficiali;

se intenda applicare il principio dell'uso e consuetudine a tutti i sottufficiali che hanno chiesto di essere posti in congedo e a cui è stato negato il premio della cassa sottufficiali;

se verrà istituita una commissione d'inchiesta che chiarisca i motivi per cui una struttura di previdenza, anche se a gestione del ministero della difesa, fallisce con relativo sperpero di pubblico danaro versato nel tempo dai contribuenti;

se intenda ottenere dal capo di stato maggiore dell'esercito un quadro riassuntivo dei prestiti elargiti dalla cassa ufficiali prima e sottufficiali poi che sono tuttora in pendenza con i relativi insoluti. (3-04245)

(15 settembre 1999).

(Sezione 3 – Sospensione dell'impiego degli aerei modello « Dornier 228 » nella base di Viterbo)

C) Interrogazione:

ASCIERTO. — *Al Ministro della difesa.*
— Per sapere — premesso che:

il 31 agosto 1999 il 28° gruppo squadrone aviazione dell'esercito « Tucano » è stato trasferito dalla base di Roma Urbe a Viterbo sulla cui pista in erba operano gli aerei del reparto, modello *Dornier-228* sìglati « Actl »;

tale trasferimento è stato attuato nonostante su tale pista permangano le problematiche del volo notturno e del servizio di controllo per le partenze e arrivi, attualmente gestito dall'aeronautica militare;

questa situazione rende non impiegabile la flotta *Dornier 228* durante le ore notturne, nel caso di maltempo, ed anche nell'eventualità di richiesta di missioni d'emergenza, compito istituzionalmente irrinunciabile della forza armata;

tutti gli aeromobili della stessa flotta hanno rivelato in sede di applicazione di prescrizioni tecniche « crinature delle cintine dello stabilizzatore orizzontale » ed in altre parti delle strutture, dovute all'impiego costante su pista erbosa, la situazione è stata più volte rappresentata al servizio sicurezza volo del comando dell'aviazione dell'esercito dal personale responsabile della flotta -:

se non ravvisi la necessità, per motivi di sicurezza dei voli ed istituzionale, di sospendere l'impiego dei *Dornier 228* dalla base di Viterbo, trasferendoli in maniera temporanea, in attesa della realizzazione della pista in asfalto (già programmata da circa 4 anni e con un costo complessivo di 22 miliardi), su una base idonea all'impiego, che soddisfi le esigenze dell'aviazione dell'esercito con quelle più frequentemente richieste alla forza armata. (3-04382)

(6 ottobre 1999).

(Sezione 4 – Risultati delle indagini relative alle dinamiche e alle responsabilità della morte del paracadutista Emanuele Scieri)

D) Interrogazione:

CANGEMI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

le prime risultanze della perizia autoptica, disposta dalla procura della Repubblica di Pisa sul corpo del paracadutista Emanuele Scieri, rilanciano i più inquietanti interrogativi sulle circostanze che hanno condotto alla morte del giovane della caserma Gamerra della Folgore, nell'agosto 1999 —:

quali siano i risultati delle iniziative annunciate dal ministero della difesa per accertare dinamiche e responsabilità della gravissima vicenda. (3-04698)

(25 novembre 1999).

(Sezione 5 – Produzione ed impiego di bombe all'uranio impoverito da parte degli Stati Uniti d'America)

E) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il dipartimento della difesa americano, attraverso un comunicato del 3 maggio 1999, per bocca del generale Chuck Wald, ammetteva pubblicamente l'impiego massiccio di bombe all'uranio impoverito nelle zone di guerra;

sono ormai acquisiti pacificamente, dalla scienza, gli effetti tremendi di tali ordigni, tanto che nei poligoni militari di Aberdeen e di Yuma è vietato l'ingresso ed è stata chiusa, a causa di rilasci radioattivi, una fabbrica di armamenti all'uranio ad Albany —:

se la produzione e l'impiego concreto di ordigni contenenti uranio impoverito sia conforme alle norme di diritto internazionale ed alle convenzioni vigenti, sottoscritte anche dagli Stati Uniti ed, inoltre, se il Governo italiano o i vertici militari italiani siano stati informati ufficialmente dagli Stati Uniti della volontà di impiego di tali tipi di ordigni. (3-03949)

(22 giugno 1999).

(Sezione 6 – Potenziamento dei servizi di assistenza sanitaria a favore dei lavoratori esposti all'amianto)

F) Interrogazione:

RUZZANTE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

ad oggi esistono dati evidenti relativi a tre aziende nelle quali il problema amianto è maggiormente sentito: si tratta delle Oms Firema Trasporti spa di Padova, delle officine Citta della Firema Trasporti spa di Cittadella (Padova) e delle officine di San Giorgio di San Giorgio delle Pertiche (Padova);

dal dopoguerra in queste aziende si costruiscono e riparano treni merci e passeggeri;

la popolazione di lavoratori esposti all'amianto ammonta, rispettivamente, per le Oms di Padova a 650 ex-esposti e a 250 attivi per un totale di 900, per le officine Cittadella a 600 ex-esposti e a 200 attivi per un totale di 800, per le officine San Giorgio a 300 ex-esposti, 300 in totale essendo le officine chiuse;

la popolazione complessiva è di circa 2000 lavoratori cui potrebbero aggiungersi i familiari che manipolavano le tute da lavoro;

questa popolazione è a rischio di malattia professionale o, peggio, corre il pericolo di essere colpita da malattie che danno esito mortale;

in collaborazione con lo Spisal dell'Asl 16 di Padova si sta lentamente procedendo alla sorveglianza sanitaria degli ex-esposti Oms. Su 650 lavoratori sono stati visitati 200 lavoratori circa, di questi circa 100 evidenziano la presenza di malattia professionale;

sviluppando plausibili proiezioni, si può ragionevolmente sostenere che nel 35 per cento della popolazione esposta (700 lavoratori) potrebbero essere riscontrati e diagnosticati diversi tipi di patologie e di malattie professionali, malattie che, in tempi e condizioni diverse da soggetto a soggetto, possono degenerare in tumore. Inoltre, con il passare del tempo, altri lavoratori negativi al 1° controllo possono risultare positivi ai controlli successivi;

i lavoratori morti per tumore provocato da fibre di amianto sono almeno 40 tra Padova e Cittadella. Di molti altri lavoratori deceduti non si conoscono le cause del decesso e non vi sono riscontri documentali;

è doveroso da parte dello Stato, dei ministeri competenti, della regione, delle Asl interessate assumere, anzitutto, piena consapevolezza della drammatica vastità del problema e intervenire subito, almeno per cercare di salvare la vita a questi lavoratori, riducendo il pericolo di strage;

serve subito una sorveglianza sanitaria per la popolazione esposta;

la sorveglianza sanitaria deve essere gratuita, non solo perché lo prevedono le leggi (decreto legislativo n. 277/1991, n. 257/1992, n. 626/1994), ma anche per un imperativo etico: non si può far pagare il costo delle visite, delle analisi, del periodico monitoraggio a chi è vittima dell'esposizione all'amianto;

la sorveglianza sanitaria ha una finalità importantissima: salvare le vite umane tramite la diagnosi precoce, diagnosticare l'esistenza della malattia e controllarne il decorso, decidere i protocolli terapeutici e i comportamenti di vita per ridurre il

rischio, coinvolgere, infine, lavoratori e familiari per decidere gli eventuali ricoveri ed interventi sanitari;

in tal senso la sorveglianza sanitaria deve essere realizzata con i più avanzati strumenti e tecnologie diagnostiche esistenti, mirati al fattore di rischio, specializzando e sensibilizzando gli operatori ed i ricercatori ad indagare per scoprire in tempo la patologia ed il pericolo di degenerazione in tumore;

il servizio e gli esposti dovranno collaborare reciprocamente realizzando un apposito Comitato degli utenti;

il fattore tempo è determinante per offrire ai lavoratori non solo la miglior tutela sanitaria, ma anche allo scopo di scoprire nuove frontiere scientifiche e sanitarie che permettano diagnosi e cura di queste patologie, visto che la prevenzione è saltata completamente;

la popolazione colpita dall'amianto non è confinabile nei 2000 lavoratori Oms e Officine Cittadella, già di per sé un numero enorme, ma purtroppo altri lavoratori esposti sono presenti anche nelle seguenti altre aziende finora indagate che si segnalano come esempio: Ivg di Cervarese Santa Croce, 400 dipendenti; Ine di Cittadella, 150 dipendenti; Ima-Saf di Cittadella, 250 dipendenti; Fro di Cittadella, 200 dipendenti; Schindler di Padova, 50 dipendenti; Kone di Padova, 100 dipendenti;

solo per parlare del settore metalmeccanico si possono stimare in circa 4500 i lavoratori che hanno subito esposizione all'amianto in provincia di Padova;

serve una battaglia di civiltà che rimedi per quanto possibile ai gravissimi errori del passato da parte di tanti, troppi soggetti;

la recente delibera della regione Veneto data otobre 1998, apprezzabile perché affronta per la prima volta il problema, sollecitata a più riprese dal sindacato (Cgil-Cisl-Uil con Fim-Fiom-Uilm) e

da alcuni esponenti di forze politiche, più sensibili al problema, non risponde ancora alle urgenze sopra citate;

il sindacato dei metalmeccanici Fim, Fiom, Uilm di Padova è da tempo disponibile tramite i patronati per agevolare l'opera di censimento, ora però bisogna uscire dalla fase volontaristica, costruendo un solido progetto operativo entro aprile 1999, in grado di rispondere concretamente al bisogno dei lavoratori, tutelando almeno la vita;

l'esperienza realizzata dallo Spisal di Padova andrebbe potenziata immediatamente, senza attendere che sia formalizzato un piano regionale, anzi l'esperienza padovana può rappresentare un'esperienza pilota, utile per altri territori e per patologie conseguenti ad attività produttive inquinanti, tossiche, nocive e cancerogene che, in futuro, potrebbero rivelarsi nella popolazione;

è necessario che il problema della sorveglianza sanitaria sugli ex-esposti all'amianto diventi priorità assoluta nell'agenda dei lavori della regione Veneto, del ministero della sanità e delle Asl, ciascuno secondo il proprio ruolo -:

se il Governo intenda fare chiarezza sulla competenza del costo della sorveglianza sanitaria;

se intenda attivarsi, anche d'intesa con la regione Veneto, affinché sia avviata subito la sorveglianza sanitaria tramite gli Spisal, potenziandoli e avviando il censimento più generale;

se ritenga opportuno rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria;

se il Governo ritenga necessario avviare un'adeguata campagna di informazione e formazione nei confronti della popolazione interessata affinché sia sensibilizzata ad accettare la propria condizione di esposti al rischio amianto, evitando che ciò comporti l'esplodere di depressioni psichiche, di psicosi che causano

forme di panico collettivo e, quindi, ulteriori danni alla propria condizione di salute;

se sia intenzione istituire un apposito servizio, anche interdisciplinare, degli Spisal, opportunamente dotato di risorse, di beni strumentali, di spazio, di operatori;

se intenda ricondurre gli operatori del servizio alla responsabilità dello Spisal e permettere allo stesso di ottenere collaborazione e agibilità presso le diverse strutture diagnostiche e sanitarie dell'Asl e dell'azienda ospedaliera, evitando di creare doppioni, ma anche evitando ogni ritardo;

se intenda rafforzare una ricerca applicata sulle patologie provenienti dall'amianto anche in collaborazione con l'istituto di medicina del lavoro dell'Università di Padova;

se intenda operare affinché lo Spisal abbia agibilità anche a livello internazionale, rapportandosi con realtà più avanzate che lo aiutino ad operare nel migliore dei modi (ad esempio Norvegia e Finlandia). (3-03696)

(7 aprile 1999).

(Sezione 7 - Attività del centro socio-riabilitativo per minori disabili di San Lucido - Cosenza)

G) Interrogazione:

FINO. — *Ai Ministri per la solidarietà sociale e della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel territorio del comune di San Lucido (Cosenza) è attivato un centro socio-riabilitativo per minori disabili fisici e psichici in età evolutiva;

tale struttura opera con enorme difficoltà per garantire, unica nel suo genere, il servizio di riabilitazione nel territorio della Asl n. 1 di Paola (Cosenza);

oggi il funzionamento del centro è garantito da un protocollo stipulato tra la stessa Asl n. 1 ed il comune di San Lucido;

il comune di San Lucido sembra non rispetti gli impegni assunti in sede protocollo ed il centro ha potuto da circa un anno garantire la terapia riabilitativa a ben trenta soggetti bisognosi solo grazie al grande senso di responsabilità della Asl e all'impegno del suo personale, nonché al volontariato;

si può quindi affermare che tale centro si è rivelato una vera delusione, almeno rispetto alle previsioni, per chi, avendo il disagio in casa, deve affrontare tutti i giorni faticosi trasferimenti o per chi, come più spesso succede, rinuncia ad ogni tentativo di recupero per mancanza di mezzi;

un gruppo di lavoro dell'Azienda sanitaria n. 1 ha inviato, a suo tempo, un progetto per l'istituzione di un « centro semiresidenziale » ad elevata intensità assistenziale per portatori di *handicap* in età evolutiva al ministero della sanità per il finanziamento delle quote a destinazione vincolata del fondo sanitario nazionale;

il comitato interministeriale, nella seduta dell'aprile 1997, ha approvato tale progetto finanziandolo per lire 1.500.000.000, da destinare ad attrezzature e servizi, e non a progetti di edilizia sanitaria;

tali somme non sono state ancora erogate all'Azienda sanitaria n. 1 da parte della regione Calabria, mentre la loro erogazione consentirebbe la realizzazione di un centro attrezzato al meglio, che potrebbe ospitare fino a 25 soggetti in età evolutiva e potrebbe effettuare svariati interventi ambulatoriali quotidiani –:

se risponda a vero quanto esposto;

se alla regione Calabria siano stati accreditati i fondi di cui alla delibera del comitato interministeriale dell'aprile 1997 e perché quest'ultima non li abbia a sua volta erogati all'Azienda sanitaria n. 1;

se non sia il caso di considerare una diversa collocazione del centro, logistica-

mente più razionale e funzionale alle esigenze di coloro che necessitano di tali cure, prevedendone la realizzazione nel basso Tirreno cosentino, al fine di evitare le tradizionali carenze del settore, anche in considerazione della disponibilità offerta in tale direzione da parte del comune di Longobardi (Cosenza) o di altri del comprensorio. (3-04311)

(27 settembre 1999).

(Sezione 8 — Provvedimento di sequestro dell'ospedale « San Giovanni di Dio » a Crotone)

H) Interrogazione:

FINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la procura della Repubblica di Crotone ha emesso provvedimento di sequestro ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale per l'intero presidio ospedaliero « San Giovanni di Dio » del capoluogo Crotone, consentendo, comunque, che vengano garantite le urgenze e l'attività assistenziale in corso in ogni reparto;

tale provvedimento segue al sequestro da parte dell'autorità giudiziaria delle sale operatorie e dell'obitorio, avvenuto nello scorso mese di maggio per problemi d'igiene e sicurezza, poi successivamente dissequestrate onde consentire lavori d'adeguamento e ristrutturazione dei reparti;

la prosecuzione delle indagini avrebbero portato alla conclusione che nelle medesime condizioni delle sale operatorie sono tutti i reparti dell'ospedale;

in una nota diffusa dal sostituto Canaia e dal procuratore Tricoli si afferma che « in tali circostanze sono emerse, oltre alle conclamate pessime condizioni di tutti i reparti, anche una approssimativa gestione dei farmaci e di altri presidi medici.

I rifiuti sanitari pericolosi prodotti evidenziano approssimazione nella gestione con gravi danni in genere. Le indagini svolte hanno constatato lo stato di degrado in cui versano tutti i reparti del presidio che occupa circa ottocento pazienti. Le esigenze cautelari sono scaturite al fine della salvaguardia della salute dei cittadini »;

secondo articoli di stampa sembrerebbe che i reali, concreti problemi consistano in bombole di ossigeno e farmaci scaduti, in uscite di sicurezza mancanti, nell'inadeguatezza del sistema antincendio, nell'assenza del certificato di abitabilità per l'intero edificio costruito negli anni sessanta, nei cui scantinati sembrerebbero esservi una falda acquifera, con facilmente immaginabili conseguenze, nonché alcuni muri puntellati;

le ragioni del clamoroso provvedimento di sequestro, che mortifica ed umilia una intera città del sud che con grossi sacrifici sta combattendo una dura battaglia per ricollocarsi al livello di civiltà che le compete, sarebbero quindi delle gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali e di sicurezza -:

se il Governo e le istituzioni responsabili della struttura e della salute dei cittadini fossero a conoscenza dello stato del presidio ospedaliero oggetto di sequestro;

quale sia la situazione negli altri nosocomi calabresi;

come intendano intervenire per porre fine alla continua umiliazione che il sud, purtroppo anche nel campo della sanità, deve continuare a subire a causa di carenze strutturali, che fini-

scono anche con il mortificare quelle ottime professionalità mediche che tra mille difficoltà fanno l'impossibile per garantire a tutti un'assistenza degna di un paese civile. (3-04333)

(29 settembre 1999).

(Sezione 9 – Risultati dei controlli disposti dal Ministero della sanità sui prodotti alimentari provenienti dal Belgio)

I) Interrogazione:

VOLONTÈ. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

l'Unione europea nel giugno del 1999 lanciò l'allarme sui prodotti provenienti dal Belgio (polli, uova, salumi, latte) perché contenenti tracce di diossina e di DPC (policlorurati bifenoli); infatti in tutta Europa furono messi sotto sequestro più di duemila allevamenti che usavano mangime contaminato; in Italia i Nas controllarono negozi e supermercati in maniera capillare ed i campioni dovevano essere esaminati dal ministero della sanità —:

perché a tutt'oggi non siano stati divulgati i risultati degli esami così come era stato assicurato;

quali siano i programmi che si intendono adottare per salvaguardare la salute di milioni di consumatori che vengono lasciati soli e senza alcuna informazione in merito al suddetto gravissimo problema. (3-04947)

(21 gennaio 2000).

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2000, N. 70, RECANTE
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL CONTENIMENTO
DELLE SPESE INFLAZIONISTICHE (6897)*

(A.C. 6897 – sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

*(Misure per il contenimento dell'inflazione
nel settore dei carburanti; interventi per il
settore della pesca).*

1. L'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, istituito presso la Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, segnala al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) l'esistenza di sco-

stamenti significativi tra il prezzo medio di vendita in Italia e la media dei prezzi dei Paesi aderenti all'Unione monetaria europea. Il CIPE può intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti o segnalare la situazione al Ministero delle finanze, anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

2. Al fine di attenuare l'impatto sociale ed economico sui costi di produzione derivante dall'aumento dei prodotti petroliferi e di assicurare la salvaguardia dell'occupazione dei marittimi imbarcati a bordo delle navi da pesca, alle imprese che esercitano la pesca professionale è assegnato, nel limite di spesa di lire 26.500 milioni per l'anno 2000, un contributo di lire cinquanta per ogni litro di gasolio utilizzato per l'esercizio dell'attività, al fine di contribuire a perequare il differenziale esistente tra il costo del gasolio da pesca in Italia ed il costo medio negli altri Paesi dell'Unione europea. Le modalità di erogazione del contributo, mediante il riconoscimento di un credito di imposta alle imprese che esercitano la pesca professionale, sono disciplinate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, adottato di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 2.

(Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo).

1. L'aliquota dell'imposta sui premi dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stabilita nella misura di 11,5 punti di percentuali sul premio annuale dovuto, quali che siano le modalità di frazionamento del pagamento, nel periodo dal 1º aprile 2000 al 31 marzo 2001. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità di regolazione finanziaria tra Stato e province, al fine di mantenere il necessario equilibrio finanziario.

2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella formula tariffaria *bonus-malus*, le imprese di assicurazione non possono applicare, nelle classi di merito di *bonus* pari o inferiori a quella di ingresso, altri aumenti al di fuori di quelli espresamente stabiliti dalle regole evolutive e dai coefficienti di determinazione del premio già previsti nei contratti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nella formula tariffaria *bonus-malus* si applicano le tariffe esistenti alla medesima data.

3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie tariffe di *bonus-malus*, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia assoluta, non opponibile al terzo

danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria *bonus-malus* e la formula tariffaria *bonus-malus* con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato.

5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo *telefax*, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

ARTICOLO 3.

(Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità).

1. In attesa della riforma della disciplina relativa al danno biologico e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, definito secondo i parametri di cui alle successive lettere, derivanti da fatto illecito è effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:

a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato un importo di lire 800.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni fino al cinque per cento compreso e di lire 1.500.000 per ogni punto di invalidità per le lesioni comprese tra il sei ed il nove per cento compreso;

b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire cinquantamila per ogni giorno di invalidità assoluta; in caso di invalidità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione

avviene in misura corrispondente alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno;

c) a titolo di danno non patrimoniale, nei casi in cui questo è risarcibile ai sensi dell'articolo 2059 del codice civile, è liquidato un importo non superiore al venticinque per cento dell'importo liquidato a titolo di danno biologico.

2. Agli effetti di cui al comma 1, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla capacità di produzione di reddito del danneggiato.

3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla determinazione dei punti di invalidità permanente.

4. Gli importi indicati nel comma 1, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in relazione all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ARTICOLO 4.

(Compensi professionali).

1. Le imprese di assicurazione che, per qualsiasi titolo, riconoscono al danneggiato, oltre al risarcimento del danno a persone o cose, somme per compensi relativi all'assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle procedure finalizzate al risarcimento, provvedono direttamente alla loro corresponsione in favore di tali soggetti, dandone comunicazione al danneggiato e indicando la somma corrisposta nella quietanza rilasciata al medesimo danneggiato. In ogni altro caso, se l'impresa viene comunque a conoscenza di un'attività di assistenza prestata da patrocinatori legali o altri soggetti nelle pro-

cedure finalizzate al risarcimento, acquisisce e conserva la documentazione probatoria, valida ai fini fiscali, relativa alla prestazione stessa.

ARTICOLO 5.

(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario).

1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera a), e 3, comma 1, lettera a), del medesimo decreto. Sono abrogati gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, per la parte concernente il trasporto ferroviario. Le Ferrovie dello Stato s.p.a. deliberano le conseguenti modifiche statutarie.

ARTICOLO 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 26.500 milioni per l'anno 2000, si provvede, quanto a lire 18.000 milioni, mediante utilizzazione delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; quanto a lire 1.570 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali; quanto a lire 6.930 milioni, mediante ri-

duzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. All'onere netto derivante dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4, pari a lire 121.000 milioni per l'anno 2001, si provvede, per lire 60.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, e, per lire 61.000 milioni, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6897 — Sezione 2)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sono soppressi gli articoli 1, 3, 4, 5 e 6 e il comma 1 dell'articolo 2.

1. 191. Governo.

Sopprimerlo.

1. 90. Boghetta.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 1.** Bono, Armani, Proietti, Alberto Giorgi, Paolone, Messa, Ozza, Marengo, Fino, Giovanni Pace, Carlo Pace, Contento.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 2.** Volontè, Tassone, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 3.** Possa.

Sopprimere il comma 1.

* **1. 91.** Boghetta.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1. 92. Boghetta

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: segnala con la seguente: comunica.

1. 4. Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) con le seguenti: Ministero delle finanze.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: Il CIPE fino a: Ministero delle finanze con le seguenti: Il Ministro delle finanze può intervenire sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti.

1. 5. Giancarlo Giorgi, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: l'esistenza di scostamenti fino alla fine del periodo con le seguenti: le variazioni dei prezzi dei carburanti.

1. 6. Giancarlo Giorgi, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: significativi.

1. 7. Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

1. 94. Boghetta

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con le parole: , al fine di eliminare tali scostamenti.

1. 8. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE trasmette tali rilevazioni al Ministero delle finanze per l'assunzione dei provvedimenti di sua competenza ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 20 ottobre 1999, n. 383, convertito con modificazioni dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496.

1. 101. Conte, Leone, Berruti.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE, per l'intero periodo compreso fino al 31 dicembre 2000, definisce i prezzi al consumo dei carburanti e di tutti i prodotti petroliferi e controlla che non subiscano variazione alcuna senza sua determinazione e autorizzazione.

1. 9. Giordano, Bonato.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE interviene sul processo di formazione dei prezzi dei carburanti eliminando lo scostamento segnalato dall'Osservatorio di cui al periodo precedente.

1. 10. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il CIPE comunica gli scostamenti di cui al precedente periodo al Ministro delle finanze che provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 dicembre 1999, n. 496, assumendo i provvedimenti di propria competenza, a ridurre l'aliquota delle accise sui prodotti petroliferi.

1. 11. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può intervenire fino a: assunzione di con le seguenti: segnala la situazione al Ministro delle finanze, il quale provvede immediatamente all'emanazione dei.

1. 12. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: può intervenire fino a: o segnalare con la seguente: segnala.

1. 13. Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può intervenire con la seguente: interviene.

* **1. 14.** Contento, Carlo Pace, Giovanni Pace, Fino, Marengo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può intervenire con la seguente: interviene.

* **1. 15.** Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Faustinelli, Frosio Roncalli.